

Dott. Avv. ROBERTO ORLANDO - NOTAIO
SEDE Via Regina Costanza n. 5 - SALERNO
SEDE SECONDARIA Via L. Curto n. 71 - POLLA

REP.N. 27964

RACC.N. 13343

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici aprile duemilaventuno dalla nascita del Signore Gesù (**13.04.2021**) alle ore sedici.

In Salerno, nel mio studio, alla via Regina Costanza n.5.

Innanzi a me dr. **ROBERTO ORLANDO**, notaio in Salerno, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Vallo della Lucania, Nocera Inferiore,

è personalmente comparso il signor:

- **MAZZOTTI Aventino**, nato a Montecorvino Pugliano il giorno 17 dicembre 1950 ed ivi residente alla via Trento n.25, c.f.MZZ VTN 50T17 F480A, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA SALERNO**", con sede in Salerno, alla via Settimio Mobilio n.54, codice fiscale 95061630653, P.I. 03474080656.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea degli associati della predetta Associazione.

Aderendo alla richiesta di fungere da Segretario, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Adunanza, ai sensi dello Statuto associativo e comunque su designazione unanime dei presenti, il costituito signor MAZZOTTI Aventino nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dichiara:

- che l'assemblea straordinaria, è costituita in seconda convocazione disposta per questo giorno, luogo ed alle ore sedici ed è stata convocata, ai sensi del vigente Statuto, mediante affissione nei locali associativi in data 06 aprile 2021, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello statuto;

2) varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara:

- che del Consiglio Direttivo è presente oltre a sé stesso in qualità di Presidente, la signora Giannattasio Anna (Vice-Presidente);

- che sono presenti in proprio e per delega n.23 (ventitré) associati su un totale di 133 (centotrentatré) associati aventi diritto al voto, nelle persone di sé medesimo signor MAZZOTTI Aventino, della signora Giannattasio Anna e degli associati, come risulta dal foglio adunanze e presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti al presente verbale si allega sotto la lettera "**A**".

Il Presidente, pertanto, dichiara:

- che l'assemblea, ai sensi del vigente statuto associativo, ed ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per effetto del decreto legge 22 marzo 2021 n.41 (c.d. "Decreto Sostegni") è validamente costituita e idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la regolarità della costituzione dell'assemblea ai sensi del vigente Statuto associativo, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Riferisce, preliminarmente, che la prima convocazione disposta per la data odierna alle ore 12.00 in codesto luogo è andata totalmente deserta. Continuando rammenta che il 03 agosto 2017 è entrato in vigore il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che ha istituito il Codice del Terzo Settore; in particolare le disposizioni normative del suddetto decreto legislativo prevedono all'articolo 101 comma 2 che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro la data della sua en-

Registrato a
Salerno
il 14/04/2021
al n. 11994
Serie 1T

trata in vigore. Entro il medesimo termine (prorogato al 31 maggio 2021), esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Riferisce che, successivamente, è stata emanata la circolare ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari", nella quale, si specifica che con l'entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017), la facoltà di adeguamento statutario secondo il regime alleggerito di cui all'art. 101, comma 2, relativa agli enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017, costituisce da parte del legislatore uno "spatium deliberandi" di 24 (ventiquattro) mesi (successivamente prorogato) al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni.

Continuando nell'esposizione il Presidente riferisce che l'Agenzia delle entrate nel corso dell'appuntamento con il "Telefisco" ha chiarito che la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore, in coerenza con l'interpretazione autentica data all'articolo 104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell'articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico). Stante quanto innanzi, il Presidente propone di approvare un testo di statuto adeguato alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, prevedendosi espressamente che tale Statuto regolerà la vita dell'Associazione solo dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e quando saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice suddetto.

In particolare, il Presidente espone che, al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, sarà necessario procedere, oltre alla modifica della denominazione mediante inserimento dell'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, alla previsione statutaria, ricorrendone i presupposti di legge, della nomina dell'Organo di Controllo, anche in composizione monocratica, i cui componenti dovranno essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c., così come disposto dagli artt. 30 e 31 del citato decreto.

In proposito il Presidente, dà atto della possibilità prevista per il citato Organo di esercitare, oltre le funzioni di controllo sulla gestione, anche i compiti di controllo contabile, nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Propone, pertanto, all'adunanza di prevedere che lo Statuto dell'Associazione preveda un Organo di Controllo in composizione monocratica da nominarsi nel ricorso delle condizioni obbligatorie di legge.

Indi il Presidente domanda all'altra associata presente se dovrà lettura del nuovo testo dello statuto, di cui propone l'approvazione o se ne possa essere esonerato; l'altra socia intervenuta esonera il Presidente dalla lettura.

A questo punto il Presidente chiede all'altra associate presente se intenda intervenire.

La signora Giannattasio Anna non richiede la parola.

Il Presidente, pertanto, propone di passare alla fase deliberativa.

L'Assemblea degli associati, all'unanimità di tutti gli associati presenti in proprio e per delega, con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto adeguato alla normativa degli enti di Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nella sua redazione ag-

giornata, firmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire espressamente che l'efficacia di tale Statuto che al presente verbale è allegato sotto la lettera "B", è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice stesso e regolerà la vita dell'Associazione solo dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e quando diverranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice suddetto;

3) di delegare il Presidente dell'odierna seduta, MAZZOTTI Aventino, a dare esecuzione alla suddetta delibera, nonchè ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità al fine del raggiungimento degli scopi prefissi dall'Associazione per adeguarlo alla normativa degli enti di Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

A questo punto null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore sedici e quarantotto minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione che richiede le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di legge in materia, in particolare quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 31.10.1990 n. 346.

In ultimo il comparente, avendo i requisiti di legge, dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato avendone piena ed esatta conoscenza come mi dichiara.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo conferma e lo approva.

Dattiloscritto su sistema elettronico da me notaio, il presente atto consta di due fogli per facciate otto fin qui e viene sottoscritto alle ore sedici e cinquantadue minuti.

In originale firmato da: Aventino Mazzotti - Roberto Orlando (sigillo)

SEGUE QUANTO ALLEGATO

Allegato "B" Racc. N.13343

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA SALERNO ODV"**, di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno alla via Settimio Mobilio n.54. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Salerno non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Salerno

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) prestare aiuto, supporto ed assistenza alle persone ammalate, ferite o infortunate in ambito provinciale, nazionale ed internazionale;
- b) concorrere e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario della provincia di Salerno, svolgendo attività di carattere umanitario in rapporto ai bisogni di pubblica assistenza a livello provinciale;
- c) promuovere e diffondere presso la popolazione i principi di prevenzione in materia sanitaria, intesa come fondamentale fattore di crescita e di sviluppo sociale ed economico;
- d) promuovere in generale la tutela della salute, la cura e l'assistenza alla persona, in particolare agli individui in condizione di disagio o svantaggio;
- e) promuovere un rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;
- f) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) svolgere attività e servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario provinciale;
- b) svolgere attività di trasporto sanitario a domicilio, inter-ospedaliero o in altra struttura sanitaria pubblica o privata, di persone ammalate, ferite, infortunate o comunque bisognose di una determinata prestazione sanitaria;

- c) organizzare e gestire servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- d) organizzare e gestire le donazioni di sangue ed organi, ed il relativo trasporto;
- e) prestare aiuto e supporto di tipo sociale ed assistenziale, anche domiciliare, per il sostegno a persone anziane, a persone con disabilità e, in generale, ad individui in condizione di svantaggio e difficoltà, anche temporanea;
- f) svolgere attività di assistenza in occasione di manifestazioni o eventi di carattere pubblico;
- g) curare e gestire la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri volontari e del personale retribuito, attraverso iniziative di tipo formativo e informativo quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- h) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo rivolti alla popolazione quali, a mero titolo esemplificativo, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, in merito alle finalità istituzionali;
- i) tutelare e difendere, nelle sedi opportune, i diritti degli individui, con particolare riferimento al diritto alla salute, anche partecipando attivamente all'interno degli organismi istituzionali di riferimento ed elaborando proposte concrete ed operative alle istituzioni pubbliche, che possano essere traducibili in norme legislative;
- j) curare e/o finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici ed altre pubblicazioni in merito alle tematiche istituzionali e alle attività svolte dall'Associazione;
- k) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi

sul territorio provinciale, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione;

l) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;

m) creare reti e collaborazioni con enti pubblici al fine di perseguire le finalità

dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

n) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;

o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli associati si distinguono in:

a) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa;

b) soci volontari: sono i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione. Essi devono garantire un minimo di ore annuali di attività da dedicare all'associazione, definite dal Regolamento dell'Associazione. I soci volontari sono esentati dall'obbligo del versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisi-

che. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto

al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il ricorso viene discusso e deciso alla prima Assemblea ordinaria utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. Il consenso si intende rilasciato qualora nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il

nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decadu-

to può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il ricorso viene discusso e deciso alla prima Assemblea ordinaria utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo

o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limi-

tata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purchè nel territorio della provincia di Salerno.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse solo 3 (tre) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale oltre che affissa, in maniera visibile, presso la sede sociale dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sull'istituzione di eventuali sezioni dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Per l'elezione delle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

6. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. L'assunzione della carica di Consigliere è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza eventualmente previsti da disposizioni statutarie o regolamentari della rete associativa a cui l'Associazione è aderente.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- f) nominare un Direttore sanitario, che deve essere iscritto all'Ordine dei medici, su proposta del Presidente;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, commi 2 e 3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, può essere formato da 1 (uno) o 3 (tre) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I componenti dell'organo di controllo non sono necessariamente scelti fra gli associati.

2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, c.2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rile-

vante ai fini

dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.
2. I Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

Il Direttore sanitario

Art.24 - Il Direttore sanitario

1. L'associazione deve avvalersi della collaborazione di un Direttore Sanitario con le adeguate competenze mediche, responsabile della funzionalità dei mezzi e delle attrezzature mediche, nonché dei dispositivi sanitari in dotazione all'attività di soccorso e trasporto sanitario. Il Direttore Sanitario è inoltre responsabile della formazione del personale in materia di igiene delle attrezzature e di prevenzione dei rischi infettivi, oltre che delle competenze proprie del soccorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Direttore Sanitario, che deve essere iscritto all'Ordine dei medici, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non associati. Qualora sia nominato fra i Consiglieri dell'Associazione, gli si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 20 del presente Statuto.
3. Il Direttore sanitario, quando non sia Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.
4. Nelle materie di competenza del Direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere, obbligatorio e vincolante.

Titolo VI

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 27;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VIII

Sezioni

Art.29 - Sezioni

Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Titolo IX

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo X

Disposizioni transitorie e finali

Art.31 - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio Direttivo, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimane in carica sino alla sua naturale scadenza.
2. Il Collegio dei revisori dei conti in carica cessa le proprie funzioni alla data di entrata in vigore del presente Statuto

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

In originale firmato da: Aventino Mazzotti - Roberto Orlando (sigillo)

COPIA

La presente copia è conforme all'originale esistente nei miei rogiti.

In Salerno, nel mio studio, alla Via Regina Costanza n.5.

Oggi ventitre aprile duemilaventuno dalla nascita del Signore Gesù (23.04.2021).

[illegible]